



**REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA
E PER LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI**

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO INFERIORI ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Art. 1 – Regole generali

Art. 2 – Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

Art. 4 – Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

Art. 5 – Obblighi di trasparenza

Art. 6 – Applicazione del principio di rotazione

Art. 7 – Fasce di importo degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai fini della rotazione e aree merceologiche

Art. 8 – Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

Art. 9 – Affidamento dell'appalto

Art. 10 – Stipula del contratto e pubblicazione

Art. 11 – Termine dilatorio

Art. 12 – Esecuzione anticipata

Art. 13 – Subappalto

Art. 14 – Certificato di regolare esecuzione

Art. 15 – Garanzie

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Art. 16 – Affidamenti diretti

Art. 17 – Contratti riservati

Art. 18 – Indagini di mercato

Art. 19 – Requisiti da richiedere all'operatore

Art. 20 – Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

Art. 21 – Verifica della congruità dell'offerta

Art. 22 – Anomalia dell'offerta

Art. 23 – Controllo dei requisiti

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Art. 24 – Procedure negoziate

Art. 25 – Iter procedimentale

Art. 26 – Fasi della procedura

Art. 27 – Decisione a contrarre

Art. 28 – Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 29 – L'indagine di mercato

Art. 30 – L'albo fornitori

Art. 31 – Individuazione degli operatori economici da invitare

Art. 32 – Anomalia dell'offerta

Art. 33 – Invito alla procedura

Art. 34 – Contenuto della lettera d'invito

Art. 35 – Criteri di aggiudicazione

Art. 36 – Commissione giudicatrice

Art. 37 – Verifica dei requisiti

Art. 38 – Termine di conclusione della procedura negoziata

Art. 39 – Entrata in vigore

Capo IV

NORME PER ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Art. 40 – Ambito di applicazione

Art. 41 - Istituzione, durata e gestione dell'Albo

Art. 42 - Struttura dell'albo

Art. 43 - Requisiti per l'iscrizione

Art. 44 - Procedura per l'iscrizione all'albo fornitori

Art. 45 - Limitazioni all'iscrizione

Art. 46 - Revisioni periodiche

Art. 47 - Cancellazione dall'Albo dei fornitori

Art. 48 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 49 - Trattamento dei dati personali

Art. 50 - Pubblicità - entrata in vigore

Art. 51 - Disposizioni finali

Capo I

**DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE PER
AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
EUROPEA**

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D. Lgs. n° 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), le disposizioni dello stesso come modificate dal d.l. n. 209/2024.

Art. 2

Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3

Tutela delle imprese di minori dimensioni e principio di prossimità

1. Nel predisporre gli atti delle procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale. Analogamente, per le prestazioni in questione si applicheranno criteri di selezione e di valutazione atti a valorizzare l'affidamento ad operatori economici operanti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4

Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs. n° 36/2023, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previste clausole sociali e criteri premiali volti a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Il Comune di Reggio Calabria verificherà, per gli appalti in corso ad alta intensità di manodopera, di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara.

Art. 5

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e/o nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 6

Applicazione del principio di rotazione

1. Il Comune di Reggio Calabria si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 36/ 2023.
2. Il principio di rotazione opera esclusivamente con riferimento agli affidamenti e alle aggiudicazioni disposte a favore del contraente uscente. Ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la rotazione non è obbligatoria nei confronti degli operatori economici che siano stati soltanto invitati a precedenti procedure negoziate, restando ferme le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure di importo inferiore alla soglia comunitaria svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 19 del

presente regolamento e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 7 e nell'art. 8 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua nella medesima fascia di valore economico come meglio definite nell'art. 7 del presente regolamento, all'interno del medesimo settore merceologico, di servizi oppure della stessa categoria di opere ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 36/2023.

5. È fatto divieto di porre in essere comportamenti o procedure volti ad eludere il principio di rotazione, ivi compreso il ricorso a frazionamenti artificiosi delle commesse, ad aggregazioni non giustificate o a determinazioni strumentali del valore stimato dell'appalto, nonché ad artificiosa individuazione della categoria di forniture, servizi o lavori.

6. Parimenti, è vietata l'alternanza sequenziale di affidamenti diretti ovvero la disposizione di affidamenti o inviti, in assenza di adeguata motivazione, nei confronti di operatori economici riconducibili, anche indirettamente, a soggetti per i quali sussista il divieto di affidamento, inclusi gli operatori economici tra loro in rapporti di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

7. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico e di servizi si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale viene effettuata la selezione. Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto.

8. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento ai lavori per i quali sia previsto il possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima Categoria SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto.

9. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della "rotazione".

10. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

- a) per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- b) nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 del presente regolamento;

11. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

12. Al fine di garantire la corretta applicazione del principio di rotazione, tutte le procedure di affidamento disciplinate dal presente regolamento dovranno essere prioritariamente svolte mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata nella disponibilità dell'Ente al momento dell'avvio delle stesse.

13. La piattaforma di cui al precedente comma viene comunicata dalla Macroarea Appalti e Contratti a tutti i settori al momento dell'acquisizione.

14. Il RUP, in caso di utilizzo di una diversa piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, dovrà fornire, negli atti di avvio della procedura, una motivazione dettagliata nonché evidenza della corretta applicazione del principio di rotazione.

15. Il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà di adottare, ove ritenuto necessario, ulteriori strumenti finalizzati alla corretta applicazione del principio di rotazione. Le modalità operative di utilizzo di tali strumenti saranno definite, di volta in volta, mediante apposita comunicazione a tutti i settori.

Art. 7

Fasce di importo degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai fini della rotazione ed aree merceologiche.

1. Gli appalti riguardanti le procedure di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture e servizi

Fascia	Importo
A1	Importi inferiori ad € 40.000,00
B1	Importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 140.000,00
C1	Importi da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiunge, a quelle sopra elencate, la seguente fascia:

Fascia	Importo
D1	Dalla soglia europea ordinaria indicata dalla precedente fascia C1 alla soglia europea per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore II Lavori

Fascia	Importo
A2	Lavori e opere di importo inferiore a € 150.000,00
B2	Lavori e opere di importo pari o superiore a € 150.000,00 sino a € 1.000.000,00
C2	Lavori e opere di importo superiore a € 1.000.000,00, sino alla soglia comunitaria.

Art. 8

Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. n° 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione.

2. Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché concorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- a. effettiva assenza di alternative;
- b. particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- c. è verificata l'accurata esecuzione del precedente appalto;
- d. è verificata la qualità della prestazione resa.

3. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, come rientranti nella condizione di cui al comma 2 lett. a) il caso di un unico operatore sul mercato o di impossibilità di individuare altri operatori in grado di eseguire la prestazione alle medesime condizioni.

4. La verifica di cui al precedente comma 2 lett. c) è da intendersi quale esatto adempimento delle condizioni contrattuali, quella di cui alla lett. d) quale positiva valutazione, da un punto di vista qualitativo, della prestazione resa.

5. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 2, nel primo atto di avvio della procedura di affidamento, il RUP dovrà motivare dettagliatamente la propria decisione in relazione alla contestuale presenza delle condizioni richieste.

6. Restano ferme le ulteriori deroghe al principio di rotazione previste dall'art. 49 del Codice.

Art. 9

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 23 del presente Regolamento. In caso di malfunzionamenti della piattaforma o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del d. lgs. n. 36/2023.

Art. 10

Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula dei contratti con i soggetti affidatari per le procedure sotto soglia, a pena di nullità, viene conclusa in forma scritta, in modalità elettronica, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale.

2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

3. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a € 40.000,00, sino ad € 139.999,99 per servizi e forniture, e € 149.999,99 per i lavori, può avvenire in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata.

4. La stipula del contratto relativo a procedure negoziate di importo pari a € 140.000,00 per servizi e forniture e pari a € 150.000,00 per lavori, sino al di sotto delle rispettive soglie, può avvenire in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,

nella forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

5. La stipula del contratto relativo alle procedure aperte avviene nella forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

6. Il RUP, nell'ambito della determinazione a contrattare, stabilisce la forma da utilizzare per la stipulazione dei contratti. Tutti i contratti stipulati dall'ente, dovranno essere repertoriati e archiviati sulla piattaforma informatica Engramma (ex Auriga) nella sezione all'uopo dedicata. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta di bollo non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato citato.

7. Nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, qualora la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata fornisca un'apposita funzione per la stipula del contratto in modalità telematica, lo stesso sarà stipulato – a cura del soggetto stipulante di ciascun settore - direttamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma medesima.

Art. 11

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria non trova applicazione il termine dilatorio (*stand-still period*). Pertanto, la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 12

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella decisione a contrarre.

3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 13

Subappalto

1. Il subappalto è regolato dall'articolo 119 del D. Lgs. n° 36/2023.

2. Al fine di assicurare la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese e favorire una loro maggiore partecipazione nel settore degli appalti pubblici, i contratti di subappalto sono stipulati, con riferimento alle prestazioni subappaltabili, in misura non inferiore a quella prevista dal codice o da norme speciali, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

3. Il Comune di Reggio Calabria, in osservanza di quanto stabilito dal Codice, dal “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto tra Prefettura-Utg e Comune di Reggio Calabria in data 06 aprile 2017 effettua i controlli previsti, relativamente al possesso dei requisiti dei subappaltatori, nonché il verificarsi delle condizioni relative alla tutela dei lavoratori ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 14

Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea il Comune di Reggio Calabria può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal Direttore dell’Esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 15

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Responsabile Unico del Progetto non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare deve essere pari all’1% del valore complessivo previsto nell’avviso o nell’invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell’IVA e degli oneri accessori.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all’articolo 106 del Codice.

4. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% per cento dell’importo netto contrattuale, al quale non si applicano le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del Codice.

5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, per appalti di valore inferiore ad € 20.000,00, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni. adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell’affidamento.

6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all’art. 117 del D. Lgs. n° 36/2023.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA

Art. 16

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l’assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell’affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori

economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore a € 140.000,00 per i servizi e le forniture ed € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA ed eventuali oneri accessori.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. L'Amministrazione per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare, può ricorrere anche all'Albo Fornitori.

Art. 17

Contratti riservati

1. Nei contratti riservati di cui all'art. 61 del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto, tenuto conto dell'oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, è possibile riservare il diritto di partecipazione alle procedure di cui al presente Regolamento o alla esecuzione delle stesse a piccole e medie imprese.

Art. 18

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui al D. Lgs. n° 36/2023, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni, e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 19

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico vengono richiesti requisiti quali:

- l'idoneità professionale;
- le capacità economiche e finanziarie, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 20

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. Il Comune di Reggio Calabria invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:

- a) piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
- b) richiesta mediante PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00, nei casi in cui non sia possibile o sia eccessivamente oneroso utilizzare la piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD).

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nella decisione a contrarre devono sussistere i seguenti elementi:
- a) il fine, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e il fornitore;
 - b) il codice CPV (Common Procurement Vocabulary);
 - c) il CUP (Codice Unico Progetto) qualora sia richiesto per la tipologia di investimento;
 - d) il contratto collettivo applicabile (se previsto);
 - e) il possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - f) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - g) l'assenza di interesse transfrontaliero certo;
 - h) eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - i) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - j) il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
 - k) l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - l) il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
 - m) gli elementi essenziali del contratto;
 - n) l'indicazione della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
5. In caso di affidamento diretto è obbligatorio allegare alla decisione a contrarre la relazione di congruità del RUP relativa all'offerta economica.

Art. 21

Verifica della congruità dell'offerta

1. Il RUP svolge la verifica di congruità dell'offerta a prescindere dal numero di preventivi acquisiti per gli affidamenti di Lavori, Servizi o Forniture sotto la soglia comunitaria da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo.
2. Il RUP deve attestare che la verifica è stata svolta e che il prezzo è da ritenersi congruo e idoneo all'espletamento delle attività oggetto dell'affidamento.
3. La dichiarazione del RUP di congruità dell'offerta, da acquisire prima o contestualmente all'adozione della decisione a contrarre, deve essere motivata in ordine alle verifiche svolte ed agli elementi di conoscenza acquisiti agli atti. La relazione sulla congruità va allegata obbligatoriamente alla decisione a contrarre.

Art. 22

Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 23

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 resta fermo l'obbligo, da parte del RUP, di acquisire prima dell'affidamento, almeno i seguenti elementi:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC);
- assenza di annotazioni riservate nel casellario ANAC;
- accettazione del patto di Integrità approvato con deliberazione della G.C. n. 155 del 25 agosto 2016.
- verifica iscrizione alla White List in caso di settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012)

Sarà cura del dirigente di ciascun settore, ogni semestre, procedere al sorteggio di un campione pari al 5% delle procedure per le quali ha adottato la determina a contrarre e comunicare al RUP competente la necessità di avviare le verifiche in ordine alle dichiarazioni acquisite in sede di affidamento. Dell'esito di tali verifiche, sarà trasmesso alla Segreteria Generale un report riepilogativo con cadenza semestrale.

Resta fatta salva la facoltà, da parte del RUP, di eseguire tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n° 36/2023, prima dell'affidamento, utilizzando il FVOE 2.0. In questo caso, se la procedura in questione risulta tra quelle presenti nel campione selezionato, viene computata comunque ai fini del raggiungimento della percentuale di cui sopra.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, il RUP procede tempestivamente alla risoluzione del contratto/dei contratti vigenti con tutte le conseguenze di legge che essa comporta, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione ad ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Reggio Calabria per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento dandone pronta comunicazione alla Segreteria Generale ed al dirigente della Macroarea Appalti ai fini della sospensione dell'operatore economico dall'iscrizione all'Albo fornitori per un uguale periodo.

b) per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, il RUP procede ad effettuare tutti i controlli previsti dal D. Lgs. n° 36/2023 prima dell'aggiudicazione utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva, Comunicazione di regolarità fiscale, vigenza camerale e certificato del Casellario giudiziale).

2. Resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n° 159/2011 e dal "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto da Prefettura-UTG e Comune di Reggio Calabria in data 06 aprile 2017.

3. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto/a decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate

Art. 24

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web della stazione appaltante dell'avvio delle consultazioni.

Art. 25

Iter procedimentale

1. La decisione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'albo fornitori di cui al Capo IV del presente regolamento.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n° 36/2023.

Art. 26

Fasi della procedura

1. La procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si sviluppa su tre fasi:
 - i. lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. Il RUP, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizi/lavori da affidare;
 - ii. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - iii. la stipula del contratto.

Art. 27

Decisione a contrarre

1. La decisione a contrarre deve specificare almeno i seguenti elementi:

- a) il codice CPV (Common Procurement Vocabulary)
- b) il CUP (Codice Unico Progetto) qualora sia richiesto per la tipologia di investimento;
- c) l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- d) l'interesse che si intende soddisfare;
- e) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- f) gli elementi essenziali del contratto;
- g) le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- h) le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
- i) l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
- j) qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- k) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi esponendo opportunamente le ragioni per le quali non sia praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori o comportamenti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- l) il criterio per la scelta della migliore offerta;
- m) il nominativo del RUP e del DEC;
- n) l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

2. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, i punti l), m) e n) sono già contenuti nella medesima

Art. 28

Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.
2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'albo fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione o, in alternativa, delle piattaforme telematiche in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 29

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo all'indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti". Inoltre, l'avviso dovrà essere pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - a) il valore dell'affidamento;
 - b) gli elementi essenziali del contratto;
 - c) i requisiti di idoneità professionale;
 - d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - e) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - f) qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 30 del presente regolamento;
 - g) sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nel successivo articolo 31 del presente regolamento;
 - h) i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - i) le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 30

L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'albo fornitori,

costituito dal Comune di Reggio Calabria e disciplinato dal Capo IV del presente regolamento.

Art. 31

Individuazione degli operatori economici da invitare in caso di avviso di indagine di mercato

1. L'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato tramite i criteri di cui al comma 5 del presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.
2. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
3. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per il Comune di Reggio Calabria oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.
4. Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente e nei limiti di quanto previsto dall'art. 50 comma 2 del Codice, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a 50, onde evitare un allungamento dei tempi di verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.
5. La stazione appaltante potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 10 (dieci) operatori per i lavori e di n. 5 (cinque) operatori per servizi e forniture da invitare alla presentazione dell'offerta, secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice dei Contratti.
6. I criteri possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.
7. Per i servizi e le forniture, solo nel caso in cui gli operatori economici che presentano candidatura fossero superiori a 5:
 - a) fatturato globale nel triennio precedente all'anno dell'affidamento;
 - b) l'importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nell'ultimo triennio;
 - c) il numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse;
 - d) il possesso di specifica/he certificazione/i pertinente/i l'oggetto dell'affidamento
8. Per i lavori, nei casi in cui le domande fossero superiori a 50 si potranno, nei limiti di cui al comma 4, sorteggiare 50 operatori economici. Di questi verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

Qualora le domande fossero pari o inferiori a 50, saranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

Criterio n. 1) Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata:

- a) sotto-criterio n. 1 Possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nelle/ nella categoria scorporabile (se presente) dei lavori oggetto dell'appalto;
- b) sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente), classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;
- c) sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente) classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/categorie scorporabili se presenti;

Criterio n. 2) lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

Art. 32

Individuazione degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo dell'albo fornitori.

1. Salvo le eccezioni di cui al presente regolamento la selezione degli operatori avviene tra quelli accreditati alla categoria e fascia di importo oggetto dell'affidamento e presenti negli elenchi approvati e pubblicati.
2. Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta deve essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base ad "aggiudicazione su categoria e fascia" per i lavori, forniture e servizi tenendo conto del fine di cui all'art. 6 comma 1 del presente regolamento.
3. A tale riguardo, fermo restando l'obbligo del RUP di definire, negli atti di avvio della procedura, i criteri di individuazione degli operatori economici, qualora si renda necessaria un'ulteriore riduzione del loro numero, sarà possibile procedere in modalità automatica, purché la piattaforma telematica di approvvigionamento utilizzata disponga di una funzione idonea a garantire la trasparenza del processo e un'equa distribuzione delle opportunità di aggiudicazione tra gli operatori iscritti.
4. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nei casi previsti dall'art. 6 comma 7.
5. La selezione degli Operatori economici da invitarsi alle procedure è basata sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione.
6. Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del D. Lgs. n° 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad un'integrazione al minimo mediante l'invito di altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento e selezionate tra quelle che hanno ricevuto il minor numero di inviti relativi alla categoria oggetto di affidamento ed in subordine il minor numero di inviti da parte della stazione appaltante.

7. Nei casi in cui per la categoria di interesse non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente, la scelta delle imprese dovrà avvenire tramite le modalità di cui all'art. 31 del presente regolamento.

Art. 33

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentano un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 al Codice dei Contratti, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2 al Codice dei Contratti.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 34

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'Albo fornitori del Comune di Reggio Calabria e formalizzati i relativi risultati l'Amministrazione procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di e-procurement di cui l'Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 35

Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. L'invito dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico- organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) la misura delle penali;
 - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - h) l'eventuale richiesta di garanzie;

- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- m) Premio di accelerazione nei lavori pubblici

Art. 36

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 37

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione.
2. La Commissione può essere presieduta e composta da dipendenti del Comune di Reggio Calabria appartenenti all'area dei Funzionari ed E.Q. in possesso di adeguate competenze professionali e dei Dirigenti. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 93 del Codice.
3. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 38

Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 39

Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea deve concludersi entro:
 - a) 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - b) 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
5. Ai sensi dell'art. 17 comma 3 del Codice il superamento dei termini di cui al comma 1 costituisce silenzio inadempimento e può costituire elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del RUP e del dirigente che ha adottato la determina a contrarre.

Capo IV

NORME PER ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI

Art. 40

Ambito di applicazione

1. Il presente capo e gli avvisi di cui al successivo articolo 41 disciplinano l'istituzione la struttura, i meccanismi di formazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo dell'Albo degli operatori economici del Comune di Reggio Calabria.
2. L'albo può essere utilizzato per l'invito alle procedure di affidamento disciplinate dall'art. 50 D.lgs. 36/2023 secondo le modalità individuate nel presente regolamento;
3. L'Albo fornitori potrà, inoltre, essere utilizzato quale strumento di verifica preliminare, mediante autocertificazione, dei requisiti degli Operatori economici da invitare alle seguenti procedure:
 - a) procedura ristretta per gli appalti disciplinati dall'art. 72 del D. Lgs. 36/2023;
 - b) procedura competitiva con negoziazione di cui all'art. 73 del D. Lgs. 36/2023;
 - c) dialogo competitivo di cui all'art. 74 del D. Lgs. 36/2023;
 - d) partenariato per l'innovazione di cui all'art. 75 del D. Lgs. 36/2023;
 - e) procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 76 del d.lgs. 36/2023;
4. L'albo potrà inoltre essere utilizzato per l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato, non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo quanto previsto dall'art. 77 del Codice.
5. Il presente capo definisce, altresì, i requisiti che gli operatori economici devono possedere al fine di ottenere e mantenere l'iscrizione all'Albo, nonché la procedura di abilitazione finalizzata all'iscrizione stessa.
6. Il presente capo non si applica agli appalti per l'affidamento di servizi sociali e assimilati di cui all'Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE.

Art. 41

Istituzione, durata e gestione dell'Albo

1. L'Albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori economici da invitare.
2. L'avviso di costituzione dell'albo è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del Comune di Reggio Calabria, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
3. L'iscrizione all'Albo non è soggetta a termine di scadenza; gli operatori economici hanno la possibilità e l'obbligo di aggiornare la propria iscrizione come disciplinato dai successivi articoli del presente regolamento.
4. L'Albo è gestito tramite apposita piattaforma telematica in uso alla Stazione appaltante.

Art. 42

Struttura dell'albo

1. L'Albo degli operatori economici del comune di Reggio Calabria è strutturato nelle seguenti sezioni:
 - a) Servizi e Forniture
 - b) Servizi di ingegneria e architettura
 - c) Lavori
2. Le sezioni sono a loro volta articolate in categorie di opere, servizi e forniture ed in fasce d'importo corrispondenti a quelle riportate all'art. 7 del presente regolamento ai soli fini dell'applicazione del principio di rotazione.
3. In fase di registrazione alla piattaforma telematica, l'operatore economico è tenuto a selezionare una o più categorie merceologiche, fra quelle indicate nell'avviso di cui all'articolo 41 ed una o più fasce economiche.

Art. 43

Requisiti per l'iscrizione

1. L'iscrizione è riservata a tutti gli operatori economici come definiti dall'art. 1, comma 1, lett. l), dell'Allegato I.1 al Codice dei contratti pubblici.
2. Per conseguire l'abilitazione e ai fini della permanenza nell'Albo, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e idoneità professionale di seguito indicati comuni per l'iscrizione a tutte le Sezioni dell'Albo:
 - a. insussistenza delle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del Codice;
 - b. iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura di appartenenza, ovvero nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, ovvero presso i competenti Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali;
 - c. assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, se previsti, verranno indicati negli appositi Avvisi relativi all'istituzione dell'Albo.
4. L'operatore economico è responsabile della veridicità dei dati immessi ed è tenuto a comunicare l'eventuale variazione dei dati dichiarati o la sopravvenienza di circostanze che incidono sul possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dal verificarsi dell'evento secondo le modalità indicate negli avvisi di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. Il Comune di Reggio Calabria si riserva la facoltà di procedere, successivamente all'accoglimento dell'istanza, anche tramite verifiche a campione, all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dall'operatore economico attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, e di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale, di cui agli artt. 94, 95 e 100, comma 1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. n. 36/2023 nonché della coerenza dei dati forniti richiedendo, se necessario, la documentazione a comprova ed in caso di dichiarazioni mendaci disponendone la cancellazione e la segnalazione ad ANAC ai fini dell'eventuale inserimento nel casellario.

Art. 44

Procedura per l'iscrizione all'albo fornitori

1. Gli operatori economici interessati all'iscrizione all'Albo devono necessariamente registrarsi nella piattaforma telematica del Comune di Reggio Calabria, secondo le modalità e le norme tecniche descritte sulla piattaforma medesima.
2. Ogni operatore economico può presentare una sola domanda di abilitazione all'Albo per la medesima categoria merceologica prevista in ciascuna sezione.
3. Ai fini dell'abilitazione, e quindi dell'iscrizione all'Albo, è necessaria la compilazione e presentazione, da parte di ogni operatore economico interessato, di apposita istanza di abilitazione, corredata dalle dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei requisiti di ordine generale ed assenza di cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del Codice e dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta nell'avviso di cui all'articolo 41 del presente Regolamento.
4. La documentazione presentata dagli operatori economici per l'ottenimento dell'abilitazione all'Albo deve avere la forma di documento informatico ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale. Ove previsto dall'Avviso, la stessa dovrà essere sottoscritta mediante firma digitale del dichiarante.
5. Qualora la domanda risulti incompleta, o nel caso in cui si rendano necessari ulteriori approfondimenti, sarà richiesta l'integrazione dei dati e l'operatore economico sarà tenuto a fornire la documentazione o i dati mancanti entro il termine perentorio indicato dalla stazione appaltante a pena di rigetto della domanda di iscrizione.
6. Per l'iscrizione all'Albo non è richiesta alcuna garanzia provvisoria (cauzione) né è richiesto il pagamento del contributo all'A.N.AC.
7. Non sono ammesse domande o istanze presentate in altre forme e modalità rispetto a quelle previste dal presente Regolamento e dall'avviso di cui all'art. 41.
8. Le domande o istanze presentate in forme diverse da quelle indicate al precedente comma non verranno prese in esame dal Comune di Reggio Calabria senza ulteriori comunicazioni.

9. Gli elenchi degli operatori abilitati saranno formati con provvedimento del dirigente della Macroarea Appalti e pubblicati tempestivamente nella sezione Amministrazione trasparente.

Art. 45

Limitazioni all'iscrizione

1. Gli operatori economici potranno proporre istanza di iscrizione all'elenco dei fornitori con le seguenti limitazioni:

- a) è vietata la presentazione di più istanze per la medesima categoria merceologica;
- b) è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- c) è vietata la presentazione di istanza per la medesima categoria merceologica quale componenti di più consorzi;
- d) è vietata la presentazione di istanza di iscrizione da parte di soci, amministratori ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco dei fornitori;
- e) solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

2. È consentita l'iscrizione del consorzio stabile in ciascuna categoria appartenente ad ognuna delle sezioni di cui al precedente articolo 42; le relative consorziate potranno iscriversi solamente nelle categorie delle sezioni nelle quali non sia già iscritto il consorzio stabile.

Art. 46

Revisioni periodiche

1. L'Albo è revisionato periodicamente con cadenza semestrale secondo le modalità indicate nell'avviso di cui all'art. 41. E' facoltà del dirigente della Macroarea Appalti disporre, tramite l'avviso di cui all'art. 41, aggiornamenti con frequenza maggiore, comunque non inferiore ad un mese.

2. L'elenco degli operatori economici si configura come un elenco aperto; pertanto, i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda che sarà valutata secondo le modalità e i tempi indicati nell'avviso di cui all'articolo 41 in occasione dei successivi aggiornamenti.

3. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Reggio Calabria e gli operatori economici avranno luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata e/o tramite il sistema di comunicazione della piattaforma telematica in uso all'ente.

Articolo 47

Cancellazione dall'Albo dei fornitori

1. La cancellazione dall'Albo degli operatori economici iscritti si effettua nelle fattispecie di seguito previste:

- a) carenza sopravvenuta o falsa dichiarazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, risultante dalle informazioni rese in sede di iscrizione all'Albo, accertate in esito a verifiche e/o controlli anche a campione con conseguente annotazione sul casellario ANAC;
- b) mancato aggiornamento della propria iscrizione da effettuarsi nei tempi indicati dalla stazione appaltante;
- c) grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione appaltante nell'esecuzione del contratto con conseguente annotazione sul casellario ANAC;
- d) accertata violazione grave e reiterata del Patto d'Integrità sugli appalti del Comune di Reggio Calabria;
- e) mancata presentazione di offerta a seguito di n. 3 inviti complessivi nel biennio.
- f) in caso di richiesta scritta dell'interessato anche a seguito di perdita dei requisiti di iscrizione.

2. La cancellazione dall'Albo, per le ipotesi sopra indicate dalla lettera a) alla lettera e), avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dal Comune di Reggio Calabria nei confronti dell'operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio.

3. L'iscrizione all'Albo per le ipotesi sopraindicate dalla lettera a) alla lettera e) sarà sospesa fino alla definizione del suddetto contraddittorio, con una comunicazione trasmessa al soggetto interessato attraverso il sistema o tramite PEC, indirizzata alla sua casella di posta elettronica certificata, ai fini della notifica.

4. Nel predetto periodo di sospensione l'operatore economico non potrà partecipare alle procedure negoziate indette o agli affidamenti diretti. Se verrà accertata la completa rimozione della causa di sospensione, l'operatore economico tornerà nello stato operativo, se invece verrà accertata la permanenza della causa di sospensione, l'operatore economico verrà cancellato dall'Albo e non potrà iscriversi nuovamente prima di un anno decorrente dalla data di cancellazione.

5. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'Operatore economico era stato iscritto.

6. In caso di dichiarazioni non veritiere si procederà, inoltre, alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alla competente Procura della Repubblica.

Articolo 48

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

Articolo 49

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), si garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei fornitori e della loro riservatezza; il

trattamento dei dati è esclusivamente finalizzato all'accreditamento dell'idoneità dei fornitori all'iscrizione dell'Albo.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

Articolo 50

Pubblicità - entrata in vigore

1. La formazione dell'Albo avviene previa pubblicazione di appositi avvisi sul profilo del committente del Comune di Reggio Calabria all'indirizzo <http://www.reggiocal.it> nell'area "amministrazione trasparente" alla sezione "Bandi di gara e contratti", sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e su un'apposita sezione della piattaforma telematica.

Art. 51

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.
2. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi sostituite, abrogate, modificate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.
3. Il Comune di Reggio Calabria si riserva di dare la massima pubblicità con qualunque ulteriore mezzo ritenuto necessario.